

mi dia atto la Camera che in tema di legiferazione, e di carattere tecnico, le parole superflue non hanno ragion d'essere.

Ora dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro che non c'è luogo a ricorso per motivo speciale onorevoli colleghi, quale significato avrebbe il dire che il parere deve essere « conforme e motivato? » A quali conseguenze porterebbe quel « motivato? » Potrebbe essere sorgente e fonte di pettegolezzo per chi conosce la nostra vita comunale. Nient'altro che questo!

La Camera, ciò posto, faccia quello che crede.

BRASCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRASCHI. Mi pare che le ragioni dette dal presidente della Commissione di finanza e tesoro abbiano grave peso, e che, d'altra parte non debba essere lasciato libero l'arbitrio, non dico delle autorità, non dico dei comuni, ma di qualche autorità comunale, che molte volte fa vendette magari per ragioni private.

Ho presentato un emendamento col quale, a mio parere, si verrebbe a risolvere la questione, poichè con esso si darebbe facoltà agli esattori che fossero esclusi dalla prosecuzione dell'appalto per il futuro decennio di ricorrere alla IV Sezione del Consiglio di Stato.

PARATORE, *presidente della Commissione finanza e tesoro*. Peggio! Cadremmo dalla padella sulla brace!

BRASCHI. Ma vi sono tre mesi per potere ricorrere, da dicembre a marzo!

PRESIDENTE. Onorevole Braschi, ella svolge l'emendamento aggiuntivo?

BRASCHI. No, no. L'ho accennato semplicemente: il mio emendamento potrebbe escludere la parola « motivato ».

LUPI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPI. Non ci attendevano dichiarazioni diverse dalla lealtà del ministro; e, se adopero questa parola si è perchè mi ricordo di quelle, che passano essere state le trattative amichevoli, extra-parlamentari, per un compromesso su questa questione. C'era già stata una precedente intesa ieri buttata all'aria; c'era stato un altro compromesso successivo. (*Interruzioni*).

Prendo la dichiarazione fatta ieri dall'onorevole Mariotti, che non può essere revocata in dubbio. Per lo meno devo ritenere che fosse vero che nel pomeriggio di ieri ci si fosse trovati su più facile terreno di transazione, per la quale si era conve-

nuto di aggiungere questa parola « motivato », che il ministro riconosce possa essere accettata.

Ma ben faceva l'onorevole ministro quando richiamava l'attenzione e la memoria dell'onorevole Commissione su ciò che la stessa Commissione aveva scritto nella sua relazione, e non a caso, quando adoperava l'espressione — di non dubitabile efficienza — « *l'inconveniente* »; e se così lo definiva, ciò sta ad attestare che si riconosceva la esistenza di un difetto e la conseguente necessità di una riparazione nella stessa disposizione legislativa.

E prosegue la relazione: « All'inconveniente potremmo *in gran parte* ovviare... ». Si ammette cioè che si può non solo ovviare, ma abbondantemente riparare a questo inconveniente, mercè la motivazione sulla eventuale negata riconferma da parte del comune.

Dice il presidente della Commissione « Ma si tratta di una disposizione di carattere tecnico, che non deve preoccupare, perchè nulla potrà turbare l'equilibrio dei diritti delle parti ».

Mi permetto di osservare, con la mia inesperienza e con la mia ingenuità, che si tratta, sì, di disposizione di carattere tecnico, ma tutte le leggi di carattere tecnico, quando debbono essere applicate da corpi amministrativi o politici, noi sappiamo che subiscono o possono subire delle deformazioni, che a lor volta, possono rappresentare un pericolo non lieve per i vari diritti quesiti.

E allora se la motivazione prescritta per il licenziamento di un esattore può scongiurare questa possibile lesione di diritti; e se è vero quanto lo stesso onorevole Matteotti ieri consentiva, e cioè che le funzioni esattoriali soprattutto impegnano l'interesse dello Stato in prevalenza su quello dei comuni, si va evidentemente all'assurdo quando si ammette che i comuni soli possono essere arbitri della manutenzione o della estromissione dell'esattore.

La motivazione non produce nessuna conseguenza, ha affermato l'onorevole Paratore; noi diciamo che porta solo a questo: che mentre non disturba l'esercizio esattoriale, che non deve subire soluzioni di continuo, permette all'esattore, arbitrariamente dimissionato, di proporre quei reclami che possano ristabilire la salvaguardia del suo diritto.

Ed in questo senso credo che la Commissione vorrà accettare quella che è stata